

IL TRIBUNALE DI TARANTO IN COMPOSIZIONE COLLEGALE ED IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

composto dai magistrati

dott. Raffaele Ciquera

Presidente

dott.ssa Annamaria Lastella

Giudice

dott. Saverio Sodo

Giudice relatore

sciogliendo la riserva del 7-7-2016 nel procedimento n° 6006/2016 R.G.;

rilevato che il MIUR- USR Puglia- Ufficio Scolastico VII A.T. Taranto, ha proposto, con ricorso depositato l'8-6-2016, reclamo ex art. 669 terdecies cpc avverso l'ordinanza 26-5-2016 con cui questo Tribunale, in composizione monocratica, ha accolto (sia pure compensando le spese tra le parti) il ricorso ex art. 700 cpc proposto dagli odierni reclamati, docenti di ruolo addetti all'insegnamento di sostegno, ordinando all'amministrazione di porre in essere tutti gli atti necessari a consentire ai docenti

[redacted] la partecipazione alla procedura di mobilità per il trasferimento su posto comune ex art. 1 comma 108 legge 107/2015, considerando, ai fini del raggiungimento del limite di permanenza quinquennale su posto di sostegno, anche i periodi in cui gli stessi hanno prestato servizio con rapporti di lavoro a tempo determinato;


che, a sostegno del reclamo, il MIUR ha richiamato il disposto dell'art. 127, comma 2, del d. lgs. 297/94, alla stregua del quale i docenti di sostegno, soltanto dopo cinque anni di appartenenza al relativo ruolo (e dunque di insegnamento a tempo indeterminato), possono chiedere il trasferimento al ruolo comune (come confermato anche dall'art. 24 del CCNI per la mobilità del personale sottoscritto l'8-4-2016), deducendo come ragione oggettiva derogatoria al principio di pari trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, sancito dalla clausola 4 della direttiva comunitaria 1999/70/CE, l'esigenza del rispetto della continuità didattica che, possibilmente da perseguire con riferimento al medesimo alunno necessitante del sostegno, imporrebbe la tendenziale permanenza dell'insegnante nello stesso posto per l'intero ordine o grado di istruzione frequentato dallo studente, come desumibile pure ex art. 1 comma 181 lettera c) punto 2) della legge 107/2015, permanenza questa che presuppone un impiego del docente a tempo indeterminato;



che si sono costituiti i professori reclamati, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del reclamo, in quanto depositato in forma cartacea e non telematica (in pretesa violazione dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012), nonché l'improcedibilità dello stesso, per inesistenza/nullità della sua notifica, avvenuta a mezzo pec in dedotta violazione della legge 53/1994 ed evidenziando nel merito l'infondatezza del reclamo in questione, chiedendone pertanto il rigetto, con il favore delle competenze di lite;

ritenute da disattendere le eccezioni preliminari, in rito, sollevate da parte reclamata, atteso che il deposito del reclamo ben poteva essere effettuato in forma cartacea, non solo perché l'obbligo di deposito telematico degli atti processuali da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite vale all'interno e fino al momento in cui un procedimento pendente non si concluda davanti a quello specifico giudice presso il quale si è incardinato (e, dunque, con riferimento al procedimento cautelare, davanti al giudice monocratico), ma soprattutto perché lo stesso art. 16 comma 1 d.l. 179/2012 prevede espressamente che per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente (come nella fattispecie concreta, in cui i reclamanti sono rappresentati dalla dipendente dott.ssa Licia De Michele), per i quali dipendenti il deposito in forma telematica è meramente facoltativo, così come lo è quello degli atti introduttivi ai sensi del successivo comma 1 bis; ed atteso, quanto alla notifica (che parte reclamata assume essere avvenuta con invio di comunicazione PEC al relativo indirizzo del difensore indicato nel ricorso ex art. 700 cpc, comunicazione cui allegato un unico file contenente la copia, acquisita digitalmente mediante scansione, del ricorso per reclamo e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza), che la stessa, sia pure irrituale, ha comunque raggiunto lo scopo legale suo tipico, ovvero il risultato della conoscenza dell'atto da parte dei destinatari che, del resto, si sono costituiti senza addurre né alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l'eventuale difformità tra il testo notificato telematicamente e quello cartaceo depositato in cancelleria, onde l'eccezione è inammissibile, ai sensi dell'art. 156 ultimo comma cpc (richiamato dall'art. 160 cpc), non potendo pronunciarsi la nullità della notifica in quanto l'atto ha raggiunto lo scopo (cfr. la recente sentenza Cass. SS. UU. N° 7665/2016 del 18-4-2016);

considerato, non di meno, infondato il reclamo nel merito, in quanto la normativa interna (art. 127 comma 2 d. lgs. 297/1994), è oggettivamente in conflitto non solo, come rilevato dal giudice monocratico, con la clausola 4 punto 1, ma anche con la



clausola 4 punto 4 della direttiva 1999/70/CE del consiglio del 28-6-1999, direttiva che peraltro è successiva rispetto alla legge nazionale e che, secondo la giurisprudenza comunitaria, ha come destinatari anche i lavoratori del settore pubblico (v. sentenza Adeneler, in causa C-212-04) e, quanto al principio di parità di trattamento e di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego e i criteri di computo del periodo di anzianità di servizio, è incondizionata e sufficientemente precisa per potere essere invocata da un singolo davanti ad un giudice nazionale e nei confronti dello Stato datore di lavoro, in quanto dotata di efficacia orizzontale, con la conseguenza che, in caso di contrarietà della norma nazionale con la stessa, il giudice dovrà disapplicare la disposizione di diritto interno incompatibile (v. Corte Giust. 15-4-2008, causa C-268/06, Impact, nonché C. Giust. CE 12-12-2002 in causa C-442/2000 e ordinanza CGUE n° 393 del 7-3-2013 in causa C-393/11, AEEG contro Bertazzi Antonella ed altri, laddove si afferma espressamente che la clausola 4 osta ad una normativa nazionale che escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore al momento della sua assunzione in ruolo a tempo indeterminato, se le funzioni concrete svolte dal lavoratore a tempo determinato siano del tutto corrispondenti a quelle svolte dal lavoratore a tempo indeterminato, precisando ulteriormente che il fatto che il lavoro sia stato prestato con contratto a termine non costituisce una valida ragione oggettiva di differenziazione);

rilevato, peraltro, che in senso conforme, relativamente alla fattispecie per cui è causa, si è pronunciata anche la giurisprudenza di merito nazionale, adita in sede cautelare (v. ordinanze monocratiche Tribunale Milano n° 8805 del 25-3-2016, Tribunale La Spezia 25-3-2015 n° 1248/2016, Tribunale Ravenna n° 667/2016 del 25-2-2016, Trib. Padova 2255/2016 del 12-4-2016, Trib. Verona n° 2611/2016 del 10-5-2016, Trib. Pisa n° 2046/2016 del 23-5-2016, nonché l'ordinanza collegiale del Tribunale di Bologna n° 4662/2016 del 25-5-2016) e considerato che l'esigenza di garantire la continuità didattica al singolo alunno bisognoso del sostegno risulta allo stato solo affermata come tendenziale principio generale dalla legge 107/2015 e tuttavia non ancora attuata in mancanza dei decreti legislativi di esecuzione, mentre la stessa possibilità, per i docenti di sostegno, di accedere alla mobilità territoriale verso altro posto di sostegno sito in altra sede già prima del decorso del quinquennio (cfr. art. 24 commi 5 e 7 CCNI mobilità 8-4-2016) è indice che non è



stata l'esigenza di garantire la continuità didattica per l'alunno la ratio sottesa alla previsione del vincolo di permanenza quinquennale da parte del legislatore nazionale e quindi che, al fine di considerare raggiunto tale limite, possa/debba considerarsi pure il servizio come docente di sostegno in veste di supplente;

richiamate, quanto al periculum in mora (sulla cui ritenuta sussistenza peraltro il reclamo non contiene alcuna censura specifica) le motivazioni espresse nel provvedimento adottato dal giudice monocratico;

reputata equa la compensazione delle spese di lite anche relative a questa fase collegiale attesa l'assoluta novità della questione, almeno a livello locale (senza che risulti alcun precedente di merito che non sia cautelare e tanto meno di legittimità) e reputata inapplicabile la disposizione dell'art. 13, comma 1 quater, del dpr 115/2002, non essendo equiparabile il reclamo cautelare ex art. 669 terdecies cpc ad un'impugnazione in senso tecnico, rientrante nel novero di quelle previste dal titolo terzo del libro II del codice di rito;

P.T.M.

visto l'art. 669 terdecies cpc , respinge il reclamo proposto da MIUR-
USR Puglia- Ufficio Scolastico VII A.T. Taranto contro


e, per l'effetto, conferma l'ordinanza del giudice monocratico del 26-5-2016, di accoglimento del ricorso ex art. 700 cpc proposto dagli odierni reclamati;

compensa tra le parti le spese processuali;


manda alla Cancelleria di comunicare alle parti.

Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 7-7-2016.

Il giudice estensore
(dott. Saverio Sodo)



Il Presidente
(dott. Raffaele Ciquera)



Decreto in Cancelleria
Taranto 13 LUG. 2016
C1
del 13/07/2016

